



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "MOVIMENTO PER LA DECRESCITA FELICE"

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

- E' costituita ai sensi della legge 383/2000 l'Associazione di promozione sociale e senza scopo di lucro, nemmeno indiretto, denominata "Movimento per la Decrescita Felice".
- L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
- L'Associazione è apartitica ed aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione e di ideologia politica, si ispira nel proprio ordinamento interno ai principi democratici e all'uguaglianza dei soci e non persegue alcun fine di lucro.
- L'Associazione ha sede legale a Torino, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
- L'Associazione ha durata illimitata a decorrere dalla sua costituzione e potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, secondo le norme riportate nell'art. 21.

Art. 2 - Principi della Decrescita Felice

- L'Associazione si riconosce nei principi della Decrescita Felice.
- La Decrescita Felice è la proposta di un nuovo paradigma culturale avente come scopo quello del miglioramento della qualità della vita attraverso la riduzione di fenomeni quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
 - lo sfruttamento delle risorse naturali;
 - gli sprechi, le inefficienze e gli usi impropri di energia;
 - la produzione di merci;
 - la mercificazione dei beni;
 - la produzione dei rifiuti;
 - la specializzazione e la frammentazione del lavoro ed in genere delle attività umane;
 - il tempo dedicato al lavoro retribuito;
 - il ruolo dei soggetti economici nella vita e nelle decisioni delle comunità;
 - la separazione della cultura del come ("tecnico-scientifica") da quella del perché ("umanistica");
 - la mercificazione delle idee e dei saperi;
 - l'impatto ambientale dell'agire umano;
- La Decrescita Felice, inoltre, punta all'incremento di fenomeni quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
 - l'autoproduzione e lo scambio non commerciale di beni e servizi;
 - il ruolo sussidiario della produzione e dello scambio mercantili, quale strumento di soddisfacimento dei bisogni dell'uomo, rispetto ad altre forme di organizzazione della vita delle comunità;
 - la produzione ed il consumo di alimenti biologici;
 - le filiere di produzione e di distribuzione corte e gli acquisti collettivi;
 - la libera circolazione delle idee e dei saperi;
 - l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
 - la tutela delle diversità (biologiche, culturali, ecc...);
 - l'uso di tecnologie e sistemi produttivi che ottimizzano l'utilizzo delle risorse naturali ed energetiche;
 - la durata della vita utile delle merci;
 - le tecniche e i saperi artigianali;
 - la finanza etica e l'economia no-profit;

- la responsabilizzazione dei soggetti economici rispetto alla produzione di esternalità negative;
- l'imprenditorialità attenta alla crescita umana di coloro che lavorano nell'impresa e dei fruitori dei prodotti che l'impresa produce;
- l'accesso al lavoro, alla vita sociale, alla fruizione di strumenti o servizi da parte di coloro che oggi il mercato esclude;
- la partecipazione, la convivialità, la fiducia reciproca dell'agire umano nelle comunità di appartenenza;
- la solidarietà tra i popoli e tra le persone per la costruzione di rapporti basati sul rispetto della persona;
- la trasmissione dei saperi e il confronto fra le generazioni;
- il ruolo della famiglia, comunque composta, come nucleo di base della comunità e luogo naturale di apprendimento dei valori non utilitaristici cui la stessa etimologia del termine (comunità = "cum munus" - "con dono") fa riferimento;
- le comunità locali con economie "autocentrate".

Art. 3 – Finalità

a) L'associazione persegue le seguenti finalità:

- Promuovere e diffondere in ogni ambito della società i principi della Decrescita Felice.
- Promuovere e favorire – in accordo con i principi della Decrescita Felice – tematiche quali: la sostenibilità ambientale, sanità e salute dei cittadini, la centralità della persona e della famiglia nella società, la trasmissione della cultura e dei saperi, l'economia etica, il mondo del non profit.
- Promuovere forme di convivialità, aggregazione, solidarietà e auto mutuo aiuto tra i propri soci in uno spirito di valorizzazione delle diversità culturali e razziali.
- Favorire la creazione e la diffusione di "Circoli Territoriali della Decrescita Felice" (di seguito "Circoli Territoriali") ovvero autonome associazioni di promozione sociale che possano favorire la diffusione della cultura della decrescita a livello locale.
- Incentivare l'attività dei Circoli Territoriali attraverso azioni di formazione e coordinamento tra i vari Circoli o tra l'Associazione e i Circoli stessi.
- Promuovere e sostenere relazioni costruttive sinergiche con altre realtà associative, culturali, cooperative, esperienziali, di volontariato, di rete di acquisto solidale e sostenibile, di impegno civico già esistenti in Italia, considerando il confronto delle idee e della sensibilità e la pratica di azioni di rete quali elementi arricchenti del perseguimento stesso delle proprie finalità.

Art. 4 – Attività

a) L'Associazione, intende raggiungere il proprio scopo sociale attraverso:

- ricerche e studi, anche ricorrendo alla pubblicazione di libri o riviste;
- convegni, mostre, seminari e campagne di comunicazione e informazione;
- attività di formazione e sensibilizzazione, anche in collaborazione con Enti Pubblici o altri soggetti del Terzo Settore;
- la promozione e lo stimolo di rapporti collaborativi diretti e di scambio fra i soci, di informazioni, di beni o servizi coerenti con lo scopo sociale;
- l'assistenza ai Circoli Territoriali nella loro costituzione e consolidamento;
- il supporto ad attività attinenti alle finalità associative promosse dai "Circoli della Decrescita Felice";
- l'organizzazione di attività di formazione, auto-formazione, confronto e scambio di buone prassi tra i vari Circoli Territoriali.

b) L'Associazione può effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi, esercitare in via marginale e senza scopo di lucro attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento – come feste e sottoscrizioni a premi – e in generale svolgere tutte le altre attività necessarie o utili per il conseguimento dei propri scopi sociali, nel rispetto della legislazione vigente.

- c) L'Associazione mediante specifiche deliberazioni può somministrare alimenti e bevande in occasioni di manifestazioni ai sensi dell'art. 31 comma 2 della legge 383/2000.
- d) L'Associazione nello svolgere le suddette attività si avvale in maniera prevalente del lavoro spontaneo e gratuito dei propri aderenti, ricorrendo solo in caso di necessità a prestazioni di lavoro dipendente e/o subordinato, anche ricorrendo ai propri soci.
- e) L'Associazione si riserva la facoltà di aderire ad altre associazioni, consorzi o altri organismi per perseguire in forme associate più complesse lo scopo sociale.
- f) L'Associazione non è un partito, pertanto non parteciperà ad elezioni politiche ed amministrative di alcun tipo.

Art. 5 – Costituzione dei Circoli Territoriali per la Decrescita Felice

- a) L'Associazione al fine di rendere capillare la sua presenza sul territorio italiano intende favorire la nascita di Circoli Territoriali della Decrescita Felice, i quali si configurano sotto l'aspetto organizzativo, patrimoniale ed economico come autonome associazioni di promozione sociale che intendono perseguire a livello locale le stesse finalità del Movimento per la Decrescita Felice.
- b) Ogni Circolo Territoriale dovrà adottare un proprio Statuto, conforme allo schema-tipo predisposto dall'Associazione ed assumere una denominazione che includa il riferimento al "Movimento per la Decrescita Felice", l'espressione "Circolo" e il riferimento della città o area geografica di appartenenza.
- c) I Circoli Territoriali diventano soci del Movimento per la Decrescita Felice alle condizioni di cui all'art. 6 del presente Statuto.
- d) In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.
- e) Gli aderenti dei Circoli Territoriali diventano automaticamente soci del Movimento della Decrescita Felice e potranno prendere parte attivamente alla vita associativa nelle modalità indicate nell'art. 7.
- f) Tutti i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia possono aderire presso i Circoli Territoriali al Movimento per la Decrescita Felice, i quali rilasceranno la tessera associativa nazionale, su cui sarà riportata la dicitura "Movimento per la Decrescita Felice", in aggiunta al riferimento del Circolo Territoriale che ha provveduto al rilascio della stessa.

Art. 6 – Conseguimento della qualifica di socio

- a) L'Associazione è costituita da Circoli Territoriali, Enti Aderenti e da soci persone fisiche.
- b) I Circoli Territoriali sono le associazioni di promozione sociale definite nell'art. 5 di questo Statuto dove tutte le persone fisiche possono tesserarsi e aderire al Movimento per la Decrescita Felice.
- c) Gli Enti Aderenti sono altre associazioni o enti senza fine di lucro che si riconoscono nei principi ispiratori e nelle finalità del Movimento per la Decrescita Felice.
- d) I soci persone fisiche sono tutti cittadini che aderiscono a un Circolo Territoriale e decidono di impegnarsi in prima persona nel Movimento per la Decrescita Felice.
- e) Gli aspiranti soci (Enti Aderenti e Circoli Territoriali) dovranno presentare domanda di ammissione in forma scritta, firmata dal legale rappresentante, corredata di copia dello Statuto (in forma di atto pubblico oppure scrittura privata autenticata o registrata), atto costitutivo e codice fiscale.
- f) L'adesione al Movimento della Decrescita Felice verrà deliberata a maggioranza del Consiglio Direttivo; l'eventuale rifiuto all'adesione verrà comunicato e motivato in forma scritta.
- g) In caso di rifiuto all'ammissione, l'aspirante socio potrà fare ricorso alla prima Assemblea dei Soci, il cui voto a maggioranza può sovvertire la decisione del Consiglio Direttivo.
- h) L'adesione dei soci persone fisiche sarà demandata alle procedure democratiche interne Circoli Territoriali stessi.
- i) L'attività dei soci è prestata in maniera spontanea, libera e prevalentemente in forma gratuita, tuttavia per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione si riserva il diritto di ricorrere al lavoro retribuito anche ricorrendo ai propri associati.



Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

- a) Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota annuale ed eventuali contributi straordinari, nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea, come condizione per partecipare alla vita associativa.
- b) La quota sociale è intrasmissibile e non potrà essere in alcun modo rimborsata, nemmeno in caso di recesso del socio.
- c) Per garantire la partecipazione democratica e il diritto di voto in Assemblea, rappresentando tutti i soci, l'Associazione utilizza un sistema di delegati.
- d) Gli Enti Aderenti partecipano all'Assemblea con il loro legale rappresentante o con altra persona da questi delegato.
- e) I Circoli Territoriali, in virtù della presenza di soci persone fisiche al loro interno, eleggono due delegati nel caso il Circolo abbia meno di 30 soci ovvero tre delegati nel caso abbia più di 30 soci ma meno di 80, ovvero quattro delegati nel caso abbia più di 80 soci.
- f) Il numero dei delegati dei Circoli Territoriali viene stabilito in base al numero di soci persone fisiche al 31 dicembre dell'anno precedente.
- g) Tutti i soci hanno diritto di essere eletti negli organi sociali.
- h) Tutti i soci hanno diritto a prendere visione dei libri contabili, del libro dei soci e dei registri dei verbali di tutti gli organi sociali.
- i) Tutti i soci hanno diritto ad essere informati sulle attività associative e di potervi partecipare, nel rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- j) I soci che svolgono attività per conto dell'Associazione hanno il diritto a vedersi rimborsate le spese effettuate per attività svolte, solo se documentate, nei limiti e modalità stabilite dall'Assemblea e mai in maniera forfetaria.
- k) Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e dei principi ispiratori.
- l) Tutti i soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.
- m) I dati e i recapiti di tutti i soci, vengono inseriti nel Libro Soci redatto dal Segretario.

Art. 8 – Requisiti per le cariche associative

- a) Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci ammesso che rispettino in maniera cumulativa i seguenti requisiti:
 - siano in regola con la quota associativa relativa all'anno in cui si svolge l'Assemblea elettiva;
 - non siano stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;
 - non abbiano in corso procedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti.

Art. 9 – Perdita della qualifica di socio

- a) Gli Enti Aderenti e i Circoli Territoriali perdono la qualifica di socio nei seguenti casi:
 - mancato versamento della quota associativa;
 - recesso volontario;
 - scioglimento o cessata attività;
 - assunzione di comportamenti incompatibili con le finalità del Movimento per La Decrescita Felice
 - delibera di espulsione da parte del Consiglio Direttivo per gravi inadempienze allo Statuto, ai regolamenti o alle delibere degli organi sociali;
 - perdita dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Statuto, ad esempio in seguito a modifiche sostanziali dello Statuto o emanazione di un regolamento che le rendano incompatibili con il Movimento per la Decrescita Felice, per finalità, modalità organizzative, attività.

- b) La perdita della qualifica di socio comporta automaticamente il divieto di utilizzare il logo e il nome del "Movimento per la Decrescita Felice"; nonché di parlare in nome e per conto del Movimento per la Decrescita Felice.
- c) In caso di provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso alla prima Assemblea dei soci, il cui voto a maggioranza può ribaltare la decisione del Consiglio Direttivo.
- d) I soci persone fisiche, nel caso di comportamenti incompatibili con la vita associativa, inadempienza allo Statuto e regolamenti, potranno essere espulse dal Circolo Territoriale presso il quale hanno fatto la tessera.

Art. 10 - Organi dell'Associazione

- a) Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea generale dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente.
 - Il Collegio dei Probiviri
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 11 - Composizione e funzionamento dell'Assemblea dei Soci

- a) L'Assemblea dei Soci è l'organo di espressione democratica del Movimento per la Decrescita Felice, pertanto possono prendervi parte con diritto di voto tutti i soci attraverso un meccanismo di elezione di delegati, secondo quanto indicato nell'art. 7 del presente Statuto.
- b) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in assenza di questi dal Vice-presidente.
- c) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 60 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.
- d) La convocazione viene inviata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice - Presidente a mezzo posta ordinaria o fax o posta elettronica, almeno 14 giorni prima dell'Assemblea, e deve riportare giorno, ora e luogo della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo almeno il giorno successivo rispetto alla prima.
- e) L'Assemblea può sfiduciare un Consigliere, l'intero Consiglio Direttivo o il Presidente con una maggioranza dei 2/3 dei presenti e la presenza di almeno metà degli aventi diritto.
- f) E' ammesso il voto per delega, tuttavia ogni partecipante non può ricevere più di due deleghe; spetta al Presidente assicurarsi della validità delle deleghe.
- g) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
- h) L'Assemblea viene convocata in forma ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e la relazione di attività entro i 4 mesi successivi alla fine dell'anno solare a cui il bilancio fa riferimento.
- i) L'Assemblea ordinaria inoltre: approva il bilancio preventivo, discute e approva i programmi di attività e stabilisce la quota associativa annuale ed eventuali contributi straordinari, stabilisce i massimali di rimborsi spesa per i soci che svolgono attività per conto dell'associazione, si esprime sui eventuali ricorsi di espulsione o mancata ammissione di un socio, approva eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo.
- j) L'Assemblea ordinaria ogni due anni elegge i componenti del Consiglio Direttivo e ne stabilisce il numero ed elegge il Presidente dell'Associazione.


- k) L'Assemblea ordinaria elegge ogni tre anni elegge i membri del Collegio dei Probiviri e, se ne ravvisa la necessità, nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione.
- l) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati intervenuti di persona o per delega.
- m) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- n) L'Assemblea Straordinaria può apportare modifiche allo Statuto dell'Associazione con il voto favorevole di due terzi dei presenti e la presenza di almeno la metà dei delegati.
- o) L'Assemblea Straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di tre quarti degli aventi diritto.

Art. 12 - Presidente dell'Associazione

- a) Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti.
- b) Tutti i soci possono candidarsi a ricoprire la carica di Presidente.
- c) Il mandato di presidenza dura due anni ed è rinnovabile per un massimo di 3 mandati; nel caso in cui non si presentino nuove candidature, il mandato è ulteriormente rinnovabile.
- d) Il Presidente ha la rappresentanza legale e in giudizio dell'Associazione.
- e) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci; provvede, unitamente al Consiglio Direttivo alla gestione ordinaria dell'Associazione.
- f) Il Presidente può, a suo giudizio, delegare l'esercizio di suoi singoli poteri.
- g) In caso di dimissioni del Presidente o di suo impedimento dovuto a causa di forza maggiore, la presidenza viene retta, fino all'elezione anticipata del nuovo Presidente, dal Vice-Presidente.

Art. 13 - Composizione e funzioni del Consiglio Direttivo

- a) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri effettivi, tra cui il Presidente dell'Associazione, a un massimo di tredici.
- b) I membri del Consiglio Direttivo prendono il nome di Consiglieri.
- c) I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti a maggioranza dall'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria tra tutti i soci che si candidano a ricoprire questo ruolo.
- d) I Consiglieri rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
- e) All'interno del Consiglio Direttivo vengono eletti il Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere.
- f) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal Vice-presidente o in assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano.
- g) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti; la prima convocazione del Consiglio Direttivo deve avvenire entro e non oltre tre mesi dall'elezione del Consiglio Direttivo stesso.
- h) La convocazione avviene con lettera inviata a mezzo posta ordinaria oppure per mezzo fax oppure per mezzo posta elettronica, con almeno 10 giorni di preavviso rispetto alla data della seduta.
- i) Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in videoconferenza.
- j) Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità la mozione si considera respinta.
- k) Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione con i più ampi poteri e provvede a elaborare le politiche e le azioni necessarie al perseguimento degli obiettivi statuari.



- l) Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura di un eventuale regolamento utile a normare la vita associativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- m) Il Consiglio Direttivo valuta le domande di ammissione come socio da parte di nuovi Circoli Territoriali o di altre associazioni.
- n) Il Consiglio Direttivo può deliberare l'espulsione di un socio secondo quanto indicato nell'art. 9 del presente Statuto.
- o) In caso di espulsione o dimissioni di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, questi sarà sostituito dal primo escluso dei candidati al ruolo di Consigliere nelle precedenti elezioni; la sostituzione sarà ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria e durerà sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati.
- p) Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Art. 14 – Il Collegio dei Probiviri

- a) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone elette dall'Assemblea, qualora la stessa ne ravvisi la necessità, tra soggetti di indiscutibili doti morali e con esperienza nell'ambito associativo.
- b) Il Collegio dei Probiviri rimane in carica per tre anni; i membri possono sempre ricevere un mandato successivo per questa funzione.
- c) Le funzioni di quest'organo sociale sono:
 - risolvere le controversie tra i soci all'interno dell'Associazione.
 - Esprimersi rispetto alle differenti interpretazioni rispetto al presente Statuto, regolamento o delibere associative.
 - Fornire il proprio parere, su richiesta del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, in funzione consultiva.
- d) I membri possono essere anche esterni all'Associazione.
- e) La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale all'interno dell'Associazione.
- f) All'interno del Collegio dei Probiviri verrà eletto un Presidente che avrà la facoltà di esporre le decisioni di Collegio e/o della redazione del verbale scritto, se necessario.
- g) Le deliberazioni sono inappellabili e non suscettibili di ulteriori ricorsi.
- h) Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri devono essere motivate e essere portate a conoscenza dell'Assemblea generale dei Soci nella prima riunione utile.

Art. 15 – I Gruppi Tematici

- a) Il Consiglio Direttivo per il raggiungimento degli scopi associativi, può istituire con propria delibera dei Gruppi Tematici per lo svolgimento di specifiche attività o progetti, definendone la durata, la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento.
- b) E' facoltà del Consiglio Direttivo porre termine alle attività dei Gruppi Tematici.

Art. 16 – Comitato Scientifico

- a) Il Comitato Scientifico dell'Associazione svolge il ruolo di stimolo al Consiglio Direttivo ed in genere all'Associazione per il corretto funzionamento dell'Associazione stessa e la massimizzazione del raggiungimento degli scopi sociali, monitorandone l'attività.
- b) Il Comitato Scientifico è istituito ed opera con modalità definite da una delibera del Consiglio Direttivo.
- c) I componenti il Comitato Scientifico sono scelti dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

Art. 17 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

- a) Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, qualora la stessa ne ravvisi la necessità.
- b) I Revisori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

- c) Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per Statuto.
- d) I Revisori dei Conti partecipano di diritto all'Assemblea dei soci senza diritto di voto.
- e) La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale interna all'associazione.

Art. 18 - Entrate e Patrimonio

- a) L'associazione trae le proprie risorse finanziarie da:
 - quote sociali ed eventuali contributi straordinari nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea.
 - donazioni ed erogazioni liberali
 - lasciti testamentari
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
 - contributi da parte di enti pubblici o privati
 - contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali
 - bandi di finanziamento
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
 - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- b) Le entrate dell'Associazione devono sempre essere utilizzate, nel rispetto del presente Statuto, per il raggiungimento delle finalità associative.
- c) Sarà cura del Tesoriere compilare il libro delle entrate e delle uscite, preparare il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ed ogni eventuale altra forma di rendiconto economico o patrimoniale previsto per legge o di cui l'Associazione intenderà dotarsi.
- d) L'insieme di tutti i beni mobili e immobili e della liquidità costituiscono il patrimonio dell'Associazione.
- e) I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, bensì reinvestiti per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.
- f) In caso di cessazione di attività dell'Associazione, l'intero patrimonio sarà destinato a un'altra associazione di promozione sociale di cui vengono condivise le finalità o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 19 - Esercizio Sociale e bilancio

- a) L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude 31 dicembre di ogni anno.
- b) Con la chiusura dell'esercizio verrà redatto il bilancio che sarà illustrato dal Tesoriere all'Assemblea Ordinaria per la sua approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- c) Sarà cura del Consiglio Direttivo sotto la direzione del Tesoriere, redigere l'eventuale bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione delle attività da sottoporre all'Assemblea dei soci.
- d) Il bilancio sarà depositato presso la sede sociale e deve poter essere consultabile da tutti gli associati.

Art. 20 - Modifiche statutarie

- a) Questo Statuto è modificabile dall'Assemblea in forma straordinaria con il voto favorevole di due terzi dei presenti e la presenza di almeno la metà dei delegati.
- b) Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la legislazione vigente.

Art. 21 - Scioglimento

- a) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto convocati in Assemblea Straordinaria.
- b) L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
- c) La devoluzione del patrimonio residuo sarà effettuata a favore di altra associazione di promozione sociale con finalità simili o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 22 - Norma di rinvio

- a) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile ed alla Normativa Nazionale e Regionale in Materia di Associazioni di Promozione Sociale.

IL PRESIDENTE

Maurizio Pelleri

IL SEGRETARIO

Glenn

TORINO, 04/03/2012

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale II di Torino
Ufficio Territoriale di Torino 4

13 APR. 2012 n. 2017
Serie 3 - versati € 168,00
€ *Cassa di gestione delle attività*

IL DELEGATO

L'ASSOCIATO
MARCO ANTONIO MAMMI

